

Modello di organizzazione, gestione e controllo *(D. Lgs. n. 231/2001)*

Parte Speciale 6

Reati ambientali

Destinatari e finalità della Parte Speciale – Reati ambientali e contro il patrimonio culturale

Sono Destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello e si impegnano al rispetto del suo contenuto:

- l’Amministratore Unico (soggetto *apicale*);
- i Dipendenti (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

Limitatamente allo svolgimento delle attività a rischio a cui essi eventualmente partecipano, sono Destinatari dei protocolli comportamentali previsti nel presente Modello, i seguenti soggetti:

- i consulenti, i collaboratori esterni e tutti gli altri soggetti che, comunque denominati, svolgono attività di lavoro autonomo per conto della Società, nella misura in cui essi operino nell’ambito delle aree di attività a rischio;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di RTI, joint venture etc.) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività a rischio per conto della Società;
- tutti coloro che, più in generale, a qualunque titolo, operano nell’ambito delle attività a rischio per conto della Società.

A tal fine, negli atti che costituiscono e regolano i rapporti con i soggetti di cui sopra, la Società inserisce apposite clausole di presa visione del presente Modello e di impegno a rispettarne i contenuti, e clausole di risoluzione del rapporto in caso di significative violazione degli obblighi medesimi e, qualora si tratti di soggetti abilitati allo svolgimento di professioni regolamentate, anche in caso di significative violazione degli obblighi derivanti dai codici o norme di comportamento adottati dagli Ordini o Collegi di appartenenza.

La presente Parte Speciale del Modello ha l’obiettivo di indirizzare, mediante regole di condotta, le attività a rischio poste in essere dai Destinatari **al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all’art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001 e all’art. 192 c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006**

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le **fattispecie di reato** riconducibili alle tipologie dei reati sopraindicati;
- identificare le **attività a rischio** ossia quelle attività che la Società pone in essere, in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, essa ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato, riprendendo il contenuto della “*matrice delle attività a rischio*”, nella quale, per ciascuna funzione, sono state individuate dai relativi responsabili le attività a rischio. Detto documento forma parte integrante di tutte le Parti Speciali del Modello;
- identificare i **protocolli di comportamento** (riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo, nonché obblighi e divieti che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- **fornire all’Organismo di Vigilanza e al RPCT gli strumenti operativi** per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e di verifica.

I reati di cui all’art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001

Le fattispecie contemplate dall’art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001

L’articolo 25 undecies del D.Lgs. 231/2001, inserito dall’art. 2 c. 2 del D.Lgs. n. 121/2011, modificato dall’art. 1, comma 8, lettera a) della L. 22 maggio 2015, n. 68) e successivamente modificato dal D.L.

n. 116/2025 convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147) rubricato "Reati ambientali" così recita:

" 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;*
- e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;*
- e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma;*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*

a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;*

b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;*

3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e), sono diminuite da un terzo a due terzi.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231."

Altro articolo che prevede *ab externo* la responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 è l'**art. 192 c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006** (Abbandono di rifiuti) che così recita:

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito [abbandono e deposito incontrollati nel suolo e nel sottosuolo di rifiuti e immissione nelle acque di rifiuti] sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

In conformità a quanto disposto nella Parte Generale del presente Modello, con riferimento ai seguenti reati:

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)
- Commercio di esemplari di specie degli Allegati A, B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 (artt. 1 e 2 della L. 150/92)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata con riferimento al c. 6 dell'art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006;
- Spedizione illecita di rifiuti (art. 259 del D.Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p. - ex art. 260 del D.Lgs. 152/2006);
- Violazione dei valori limite di emissione o prescrizioni (art. 279 c. 5 del D.Lgs. 152/2006);
- Misure tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 c. 6 della L. n. 549/93);
- Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 202/2007);
- Falsità in atti (Delitti di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del codice penale in relazione all'art. 16 lett. a), c), d), e), l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, richiamato dall'art. 3 bis della L. 150/92),

si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti affatto profili di rischio, o non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Al riguardo, si ritiene pertanto esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico, nella Parte Generale, nonché ai principi e ai protocolli comunque richiamati dalla presente Parte Speciale e dalle altre Parti speciali che vincolano i Destinatari del Modello.

Gli altri reati richiamati dall'art. **dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001 e dagli artt. 192 c. 4 e 256 bis c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006** sono, invece, stati ritenuti rilevanti e sono i seguenti:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Associazione per delinquere anche di tipo mafioso finalizzata alla commissione di reati ambientali o all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale (art. 452-octies c.p.)
- Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)
- Omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)
- Scarichi – Sanzioni penali (art. 137 del D.Lgs. 152/2006)
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255 bis del D.Lgs. 152/2006)
- Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255 ter del D.Lgs. 152/2006)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.Lgs. 152/2006)
- Combustione illecita di rifiuti (Art. 256-bis del D.Lgs. n. 152/2006)
- Bonifica di siti e violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (artt. 257 e 258 del D.Lgs. n. 152/2006)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis del D.Lgs. 152/2006)
- Divieto di abbandono (art. 192 c. 4 del D.Lgs. 152/2006)
- Combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis del D.Lgs. 152/2006)

Qui di seguito viene pertanto riportato il contenuto letterale degli articoli sopracitati per facilitare la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

Art. 452 bis c.p. Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Art. 452 quater c.p. Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.*

Art. 452 quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452 septies c.p. Impedimento del controllo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452 octies c.p. Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452 terdecies c.p. Omessa bonifica

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000

Art. 733-bis. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro

Art. 137 D.Lgs. n. 152/2006 - Sanzioni penali

OMISSIS

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Art. 103 D.Lgs. n. 152/2006 – Scarichi sul suolo

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Art. 104 D.Lgs. n. 152/2006 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei nonché nei casi di crisi idrica, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, ivi incluse, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, le acque affinate di cui all'articolo 74, comma 1, lettera i-bis), a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Art. 255 bis del D.Lgs. 152/2006 Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 255 ter del D.Lgs. 152/2006 Abbandono di rifiuti pericolosi

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Art. 256 c. 1, c. 3 e c. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

2. **COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 OTTOBRE 2025, N. 147.**

3. *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.*

3-bis. *La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:*

a) *dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:*

1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;*

b) *il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.*

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. *Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

4. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).*

5. *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.*

6. *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*

7. *Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.*

8. *I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.*

9. *Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.*

Art. 256 bis del D.Lgs. n. 152/2006 Combustione illecita di rifiuti

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia*

appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116.

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

Art. 257 del D.Lgs. n.152/2006 Bonifica di siti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformita' al progetto approvato dall'autorita' competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Art. 258 c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del

formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro di cui all'articolo 188-bis, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma 10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Art. 260 bis c. 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 152/2006 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette piu' violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore puo' definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006 Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Le norme di cui sopra sono tutte poste a tutela dell'ambiente, ma si dividono in più categorie individuabili in base al tema trattato o all'ulteriore e più specifico bene o interesse giuridico protetto. Le prime riguardano l'inquinamento ambientale e il disastro ambientale, per i quali si risponde anche a titolo di colpa.

Con riferimento al primo reato, la condotta consiste nella compromissione o deterioramento di acque, aria, suolo, sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna, mentre la condotta di disastro ambientale, di maggiore gravità rispetto alla prima ipotesi, consiste nel cagionare un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, che sia irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero nell'arrecare un danno o pericolo alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone danneggiate o esposte a pericolo.

Le due ipotesi di cui all'art. 452 octies c.p. riguardano l'associazione per delinquere anche di tipo mafioso finalizzata alla commissione di reati ambientali ovvero, (quella di tipo mafioso) all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Si segnala sin d'ora che i rischi di commissione dei reati di cui all'art. 452 octies c.p. sono gestiti nella Parte speciale relativa ai Delitti di criminalità organizzata, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, con le stesse misure di prevenzione relative ai reati di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p. presentando essi le medesime criticità in termini di gestione del rischio.

L'ipotesi di cui all'art. 727 bis c.p. riguarda l'uccisione, cattura, detenzione o commercio di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta o distruzione, prelievo, detenzione di esemplari appartenenti ad una specie vegetale protetta.

L'art. 733 bis c.p. sanziona invece la distruzione o deterioramento, compromettendone lo stato di conservazione, di un habitat all'interno di un sito protetto.

L'ipotesi di cui all'articolo 137 c. 11 del D.Lgs. n. 152/2006 riguarda invece gli sversamenti sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee.

Le altre figure di reato rilevanti per la Società riguardano espressamente il tema dei "rifiuti".

L'art. 256 c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006 sanziona la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

La condotta contemplata dall'art. 256 c. 3 è quella di realizzazione o gestione di una discarica abusiva, un abbandono incontrollato, abituale e definitivo di rifiuti indifferenziati con degrado anche tendenziale dello stato dei luoghi.

Le condotte previste dagli artt. 192, 255 bis e 255 ter sono invece quelle dell'abbandono e del deposito illegittimo di rifiuti sul suolo e nel suolo o l'immissione illegittima di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.

Perché si abbia un abbandono, l'azione deve essere occasionale.

Il deposito incontrollato di rifiuti riguarda un'azione quantitativamente e qualitativamente superiore al semplice abbandono (inteso come atto unico) ed è, per così dire, un'ipotesi intermedia tra l'abbandono medesimo e la discarica vera e propria.

Il confine tra le diverse figure non è sempre, in concreto, facilmente individuabile, sebbene esso non particolarmente rilevante ai fini della presente parte del Modello, giacché trattasi comunque di fattispecie di rilevanza penale e tutte rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Appare necessario quindi adottare un'interpretazione delle norme rigorosa e prudentiale.

Il deposito incontrollato non deve essere confuso, infine, con il deposito "temporaneo", ovvero il raggruppamento temporaneo di rifiuti presso il luogo di produzione, in funzione della loro successiva gestione.

Per effettuare un deposito temporaneo non è necessaria autorizzazione se si rientra nei parametri definiti dall'art. 183, tra i quali vi è l'obbligo di raccogliere ed avviare i rifiuti alle operazioni di recupero o di smaltimento con una cadenza almeno trimestrale, oppure quando il quantitativo raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, se il produttore sceglie di adottare il secondo criterio, il deposito temporaneo non può comunque avere durata superiore ad un anno, anche se il predetto quantitativo non superi, nell'anno, i limiti di cui sopra. Il deposito deve inoltre essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose in essi contenute.

L'art. 256 c. 5 riguarda invece le miscele non consentite di rifiuti pericolosi.

L'art. 256 bis, contempla la combustione illecita di rifiuti.

L'art. 257 prevede la rilevanza penale della condotta di mancata bonifica di un sito in conformità al progetto approvato dall'autorità competente, dopo aver cagionato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

L'art. 258 c. 4 secondo periodo e l'art. 260 bis riguardano l'indicazione di dati falsi sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi o utilizzo di un certificato di analisi dei rifiuti falso, ovvero trasporto senza copia cartacea del SISTRI o con copia cartacea fraudolentemente alterata.

Benché le norme sul **SISTRI** siano state di fatto abrogate e sia, quindi, venuto meno il reato presupposto di cui all'art. 260 bis c. 6, 7 e 8, la Società ritiene comunque opportuno gestire il rischio di commissione di questo illecito, e di presidiare adeguatamente gli adempimenti amministrativi legati al trasporto di rifiuti, anche in considerazione del fatto che l'art. 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006, ha comunque previsto la sostituzione del SISTRI con il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), un nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Il rischio con riferimento a queste fattispecie, viene gestito tenendo conto che la Società, per il trasporto di rifiuti e per il servizio di analisi degli stessi e della predisposizione del relativo certificato, si rivolge ad imprese esterne autorizzate.

Le macroattività a rischio ex art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/2001 nonché ex artt. 192 e 256 bis del D.Lgs. n. 152/2006

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nei paragrafi precedenti e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "a rischio" le seguenti macroattività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

- 1) Stoccaggio, impiego e smaltimento di sostanze inquinanti o altrimenti pericolose per l'ambiente nelle attività di:
 - a. pulizia,
 - b. manutenzione verde,
 - c. manutenzioni stradali,
 - d. gestione dei canili municipali,
 - e. officina;
- 2) Uso tecniche/attrezzature/strumenti/modalità operative a potenziale impatto negativo sulle matrici ambientali nello svolgimento delle attività di:
 - a. pulizia,
 - b. manutenzione verde,
 - c. manutenzioni stradali,

- d. gestione dei canili municipali,
 - e. officina;
- 3) Gestione dei rifiuti prodotti dalla Società e dei rifiuti prodotti dai Committenti, ivi compreso il trasporto, il deposito temporaneo e relativi adempimenti tecnico-amministrativi;
 - 4) Gestione delle operazioni di pulizia e manutenzione dei locali e delle aree pertinenziali della sede della Società, delle unità locali secondarie;
 - 5) Conferimento a terzi dei rifiuti per il trasporto e lo smaltimento o il recupero degli stessi e relativi adempimenti tecnico-amministrativi;
 - 6) Gestione documentale e delle formalità relative ai beni culturali affidati alla Società o comunque sotto la responsabilità della stessa.

Le macroattività a rischio come sopra identificate, sono riportate nella *“matrice delle attività a rischio”*, fatta salva l'integrazione delle stesse in fase di implementazione, nonché, in divenire, ad opera dell'OdV o delle singole funzioni in collaborazione con l'OdV medesimo.

Protocolli comportamentali

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti di seguito elencati, i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme e i principi contenuti nel Codice Etico e nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare i protocolli comportamentali di seguito descritti, posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001) e riferibili alle attività a rischio.

I protocolli comportamentali prevedono obblighi e/o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, uniformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività a rischio sopra rilevate. Tali protocolli riprendono, specificandolo o, se necessario, integrandolo, il contenuto del Codice Etico e della Parte Generale del Modello. In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i protocolli in esame si applicano anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio identificate.

In particolare, costituisce un preciso obbligo per la Società ricorrere alla formulazione di quesiti o alla richiesta di pareri alla Pubblica Amministrazione interessata o Autorità pubblica alla quale sia demandata attività di vigilanza e controllo, o comunque competente per materia, o ad un professionista esterno prima del compimento di un atto o dello svolgimento di un'attività, ogniquale volta vi siano dubbi sull'interpretazione o applicazione di una norma giuridica ovvero sulla qualificazione giuridica di un fatto o di un atto.

OBBLIGHI

La Società nomina al suo interno un Responsabile ambientale al quale affidare il puntuale adempimento degli obblighi di legge e dei protocolli di cui alla presente Parte Speciale, laddove necessario, anche con il supporto di un consulente ambientale esterno.

Lo stoccaggio e l'impiego, nello svolgimento delle attività aziendali, di sostanze inquinanti, di sostanze nocive per flora e fauna o di sostanze altrimenti pericolose per l'ambiente, deve avvenire nel rispetto rigoroso delle modalità, prescrizioni e cautele indicate nelle schede tecniche e di sicurezza; esse devono essere utilizzate unicamente da personale adeguatamente formato e abilitato, qualora prescritto obbligatoriamente o consigliato.

Le predette attività devono essere svolte con l'adozione di tutte le precauzioni necessarie ad impedire lo sversamento, anche accidentale, di sostanze inquinanti, nocive per flora e fauna o altrimenti

pericolose per l'ambiente su suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee e quello diretto nelle vie fognarie.

Nello svolgimento delle attività pulizia, manutenzione verde, manutenzioni stradali, nella gestione dei canili municipali, nonché nelle attività svolte all'interno dell'officina, l'utilizzo di tecniche, attrezzature, strumenti o modalità operative pericolosi per la flora e per la fauna e per l'ambiente in genere, deve essere programmato, deciso ed effettuato conformemente alle regole tecniche e a metodologie univoche dettate dalla migliore esperienza qualificata, nonché, per quanto attiene agli strumenti e attrezzature, nel rispetto rigoroso delle modalità, prescrizioni e cautele indicate nelle relative schede tecniche; essi devono essere utilizzati unicamente da personale adeguatamente formato e abilitato, qualora prescritto obbligatoriamente o consigliato.

Il personale deve essere adeguatamente formato e aggiornato e deve agire in conformità a precise istruzioni operative riguardanti il prelievo dei rifiuti formalmente prodotti dai Committenti, il raggruppamento, la separazione o il controllo della corretta differenziazione, la movimentazione interna, il deposito preliminare e l'eventuale conferimento degli stessi nei punti di raccolta esterni. I responsabili di servizio vigilano sull'operato del personale e sul rispetto delle predette istruzioni operative.

La scelta dei prodotti (detergenti, disinfestanti, bitume, solventi, vernici, oli, filtri, materiale di consumo etc.), degli strumenti, delle attrezzature impiegati nello svolgimento delle attività aziendali è sempre ispirata al criterio di ecocompatibilità (soluzione tecnica che contemperi l'esigenza di idoneità con quella del rispetto dell'ambiente nel senso più ampio e della sicurezza per la salute umana).

Tutte le attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dall'azienda all'interno dei locali di sua proprietà o comunque nella sua disponibilità, incluse le pertinenze, (produzione, utilizzo dei punti di raccolta interni, differenziazione, la movimentazione interna, deposito temporaneo, separazione, conferimento a terzi per il trasporto, smaltimento e recupero) devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli ed alle procedure organizzative poste a presidio dei rischi-reato identificati.

Ciò vale in particolare modo per i rifiuti sanitari pericolosi prodotti nello svolgimento delle prestazioni veterinarie, ambulatoriali e non, all'interno dei Canili municipali.

Il responsabile ambientale, unitamente ai responsabili di servizio, deve predisporre e applicare idonee procedure e istruzioni operative aventi ad oggetto:

- la predisposizione e l'aggiornamento tempestivo dell'elenco delle sostanze inquinanti o altrimenti pericolose per l'ambiente detenute ai fini dell'impiego nelle attività aziendali, con relative schede tecniche e di sicurezza;
- la predisposizione e l'aggiornamento tempestivo dell'elenco dei rifiuti prodotti dalla Società nello svolgimento delle attività aziendali, con indicazione del codice CER e quantitativi medi prodotti annualmente e un'analisi del ciclo dei rifiuti medesimi;
- la gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi (produzione, utilizzo dei punti di raccolta interni, differenziazione, la movimentazione interna, deposito temporaneo, conferimento a terzi per il trasporto, smaltimento e recupero);
- la gestione delle emergenze e le attività di bonifica conseguenti a sversamenti su suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee e quelli diretti nelle vie fognarie, ovvero uccisione di specie animali o danneggiamento di specie vegetali protette, anche all'interno di siti protetti;

- affidamento a soggetti esterni abilitati delle attività di caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti, nelle ipotesi in cui essa sia prevista obbligatoriamente;
- utilizzo del formulario del registro di carico e scarico e degli altri documenti obbligatori;
- comunicazioni obbligatorie alle Pubbliche Amministrazioni competenti per materia o alle Autorità alle quali sia demandata attività di vigilanza e controllo.

Il responsabile ambientale, unitamente ai responsabili di servizio, deve altresì predisporre e applicare idonee procedure e istruzioni operative aventi ad oggetto:

- la verifica della necessità di autorizzazioni, licenze, nulla osta o altri provvedimenti rilasciate Pubbliche Amministrazioni competenti per materia o alle Autorità alle quali sia demandata attività di vigilanza e controllo in materia ambientale;
- la verifica di validità ed efficacia dei predetti provvedimenti autorizzativi;
- il monitoraggio delle scadenze e degli adempimenti di rinnovo degli stessi prima della loro scadenza;
- il rispetto delle prescrizioni contenute nei predetti provvedimenti autorizzativi o previste dalla normativa vigente;
- l'adozione di tutte le misure necessarie ad evitare il mancato rispetto, anche temporaneo o per cause accidentali, delle predette prescrizioni.

Tutto il personale, anche quello delle imprese esterne di pulizia, deve essere adeguatamente formato e aggiornato e deve agire in conformità a precise istruzioni operative riguardanti l'utilizzo dei punti di raccolta interni, la movimentazione interna, la differenziazione, il deposito temporaneo e l'eventuale conferimento dei rifiuti nei punti di raccolta esterni.

Il responsabile ambientale e i responsabili di servizio vigilano sul rispetto delle predette istruzioni operative.

I responsabili di servizio, ciascuno per il suo ambito di competenza, programmano e curano l'esecuzione delle operazioni di pulizia e manutenzione dei locali e delle aree pertinenziali della sede della Società, delle unità locali secondarie, al fine di garantire condizioni di sicurezza, pulizia e decoro dei predetti luoghi.

La Società stipula appositi contratti con imprese esterne in possesso delle necessarie autorizzazioni e certificazioni, selezionandole anche in base ai protocolli individuati nella Parte speciale "Delitti di criminalità organizzata, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" del Modello, al fine di affidare all'esterno le attività di raccolta, trasporto, smaltimento o recupero, nonché quelle di analisi della natura, della composizione e delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e la predisposizione del relativo certificato.

Tali contratti contengono clausole che prevedono espressamente:

- l'assunzione dell'impegno da parte dei fornitori al rispetto delle leggi vigenti, ai principi e alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai principi generali e precetti comportamentali contenuti nella presente Parte speciale (indicati sinteticamente nel contratto medesimo);
- esonero da responsabilità per la Società per fatti dolosi o colposi commessi dai fornitori con riferimento ad illeciti ambientali e, in particolare,
 - per l'inserimento di false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti;

- per l'utilizzo di certificati falsi o alterati fraudolentemente per il trasporto o comunque nell'ambito della documentazione e comunicazioni obbligatorie.

Resta fermo l'obbligo dei responsabili e degli incaricati degli adempimenti tecnico-amministrativi in materia ambientale, di indicare in qualsiasi documento, cartaceo o informatico, solo dati e informazioni completi, veritieri, e precedentemente verificati, anche se provenienti da terzi, e comunque non idonei ad indurre in errore i predetti fornitori, le Pubbliche Amministrazioni competenti in materia ambientale o alle Autorità alle quali sia demandata attività di vigilanza in detta materia, nonché di allegare alle domande, istanze, richieste, dichiarazioni, relazioni e altre comunicazioni destinate ai fornitori di cui sopra, alle Pubbliche Amministrazioni competenti in materia ambientale o alle Autorità alle quali sia demandata attività di vigilanza in detta materia, solo documenti, cartacei o informatici che contengano dati o informazioni completi, veritieri e precedentemente verificati, anche se provenienti da terzi.

La Società predispone e implementa procedure interne con riferimento allo svolgimento di attività, nell'ambito dei contratti di servizio, che implichi la gestione di beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altri beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali (opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico), al fine di garantire che le suddette attività vengano svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela dei beni culturali.

La Società predispone e implementa inoltre procedure interne relativamente alla gestione dei siti in cui sono presenti beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altri beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali (opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico).

Essa predispone e implementa infine procedure interne aventi ad oggetto la gestione documentale e le formalità relative ai beni culturali affidati alla Fondazione o comunque sotto la responsabilità della stessa.

DIVIETI

E' fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra.

In particolare, è fatto divieto a tutti i Destinatari:

- di stoccare, utilizzare e smaltire in modo improprio, o senza le necessarie autorizzazioni o abilitazioni, sostanze inquinanti, nocive per flora e fauna o altrimenti pericolose per l'ambiente nello svolgimento delle attività aziendali;
- di utilizzare in modo improprio, o senza le necessarie autorizzazioni o abilitazioni, tecniche, modalità operative attrezzature o strumenti pericolosi per la flora e per la fauna e per l'ambiente in genere;
- di abbandonare o depositare in modo incontrollato o effettuando miscele non consentite, rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel sottosuolo, ovvero di immettere gli stessi nelle acque superficiali o sotterranee o direttamente nelle vie fognarie, ovvero in difetto degli adempimenti tecnico-amministrativi obbligatori;
- di effettuare la combustione di rifiuti di qualsiasi genere, anche vegetali, in qualsiasi luogo;

- di indicare in qualsiasi documento, cartaceo o informatico, dati o informazioni falsi, incompleti o comunque idonei ad indurre in errore i fornitori dei servizi ambientali, le Pubbliche Amministrazioni competenti in materia ambientale o alle Autorità alle quali sia demandata attività di vigilanza in detta materia;
- di svolgere qualsiasi attività rilevante in materia ambientale in difetto di una valida autorizzazione o difformemente alle prescrizioni o in difetto degli adempimenti tecnico-amministrativi obbligatori;
- di falsificare o alterare fraudolentemente documenti, cartacei o informatici, destinati ai fornitori di servizi ambientali, alle Pubbliche Amministrazioni competenti in materia ambientale o alle Autorità alle quali sia demandata attività di vigilanza in detta materia, o di utilizzare comunque detti documenti.
- di porre in essere comportamenti in violazione di norme in materia di tutela di beni culturali;
- di destinare beni culturali affidati alla Società, o comunque sotto la responsabilità della stessa, a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Sistema di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del presente Modello ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività a rischio identificate.

La "procura" è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Per "delega" si intende qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative, ivi compresa l'attività di relazione e comunicazione all'esterno, diversa dall'attività negoziale.

Tutte le risorse, per lo svolgimento dei loro incarichi, sono munite di "procura funzionale" o "delega" formalizzate, scritte ed espressamente accettate, di estensione adeguata e coerente con le funzioni svolte, che definiscono le responsabilità e i poteri attribuiti. Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, l'estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati, e correlati obblighi e divieti del procuratore o del delegato.

L'Organo amministrativo ha l'onere di assicurare che tutti coloro (i Destinatari e eventualmente anche i soggetti esterni) che agiscono nell'interesse della Società e, soprattutto, che impegnano legalmente la Società, siano dotati di apposita procura o delega.

Le procure e le deleghe devono trasferire attribuzioni, poteri e responsabilità nei limiti previsti dalle norme giuridiche vigenti e applicabili e, in particolare, non devono violare disposizioni normative inderogabili; devono essere coerenti con il Sistema di Controllo Interno, con il Codice Etico e con il Modello; definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del procuratore o del delegato e il soggetto cui quest'ultimo riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi e la struttura organizzativa della Società.

Essa, mediante organigramma e comunicazioni organizzative adeguatamente divulgate al suo interno, definisce:

- delimitazione dei ruoli, descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi attribuzioni e poteri;
- descrizione delle linee di riporto.

Procedure e regolamentazione flussi informativi in favore dell'OdV e del RPCT

Al fine di avere gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione protocolli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, la Multiservizi definisce, implementa e diffonde specifiche politiche aziendali, un organigramma contenente gli ambiti e le responsabilità di ciascuna funzione, nonché regolamenti interni o procedure dettagliate e specifiche che andranno ad integrarsi con il sistema di gestione aziendale certificato in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008, al fine di regolamentare lo svolgimento delle attività sensibili considerate, e di quelle ad esse strumentali o comunque collegate, nonché i relativi controlli, definendo in dettaglio il sistema di riporto e i flussi informativi nei confronti del RPCT e dell'OdV, in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del Modello.

In particolare, le procedure devono garantire:

- conformità ai Principi enunciati nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello;
- conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale;
- chiarezza e precisione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e responsabilità;
- l'individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa;
- chiarezza e precisione delle varie linee di riporto;
- segregazione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla);
- tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti;
- adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successivi; automatici o manuali; continui o periodici; analitici o a campione), di tutte le fasi critiche del processo;
- flussi informativi nei confronti dell'OdV e del RPCT.

È comunque fatto salvo per tutti i Destinatari l'obbligo di comunicare all'OdV qualsiasi anomalia, difformità, irregolarità, deroga o altro fatto "significativo" attinente allo svolgimento di attività a rischio, anche se lo stesso non dovesse integrare propriamente una violazione del Modello.

La presente Parte Speciale è stata approvata e adottata dall'Amministratore Unico della Multiservizi Porto Torres S.r.l. mediante apposizione di firma digitale.